

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-999 del 04/03/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAKFRUT S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 440. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione e costruzione macchinari per il confezionamento dell'ortofrutta sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 440.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1032 del 01/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quattro MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAKFRUT S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 440. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione e costruzione macchinari per il confezionamento dell'ortofrutta sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 440.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/11/2018, acquisita al Prot. Unione 48667 e da Arpae al PGFC/2018/19369 del 14/11/2018, da **PAKFRUT S.R.L.** nella persona di Monti Mirco, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comu-

ne di Cesena, Via Terni n. 440, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione e costruzione macchinari per il confezionamento dell'ortofrutta sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 440, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Nota Prot. Unione 51291 del 26/11/2018 acquisita al PGFC/2018/19929 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesena, AUSL della Romagna, Arpae;

Atteso che con Nota Prot. Unione 3214 del 18/01/2019, acquisita al PG/2019/9409, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 25/01/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 4791 e da Arpae al PG/2019/13690;

Tenuto conto che in data 19/02/2019 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione, acquisita al PG/2019/27581;

Considerato che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 137360/63 del 11/12/2018, acquisita al PGFC/2018/21000, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 83/AUA/2018, in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 14 settembre 2018 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Mirco Monti di Cesena (FC), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 26/02/2019 ove sono anche riportati gli esiti della della Conferenza di Servizi ed in particolare: *"(...) Vista la relazione tecnica PG/2019/20955 del 08/02/19 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;*

Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0037092/P del 12/02/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/23143 del 12/02/19, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, di seguito riportate: *"In riscontro all'indizione della Conferenza di servizi in modalità asincrona pervenuta con nota del 26/11/2018 - Pratica 83/AUA/2018; Si comunica che dall'esame della pratica in oggetto e delle successive integrazioni trasmesse con nota del 04/02/2019, (Prot. AUSL 2019/0029871/A del 05/02/19); Si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale. La ditta risulta inserita in zona artigianale ed è classificabile come industria insalubre di 1° Classe n. 6 gruppo C di cui all'elenco delle Industrie Insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994"*;

Visto che con nota P.G.N. 20197 del 15/02/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/26585 del 19/02/19, il Comune di Cesena - Servizio Tecnico Associato Sportello Unico Edilizia ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“L’area è normata dal:

PRG: Art. 37 TESSUTO IMPIANTO UNITARIO (PRODUTTIVO) Area PIP S.Carlo – S.Vittore

PTCP: Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei Art28a

Verificata la documentazione presentata ed integrata si rileva che:

- la richiesta è relativa alle emissioni prodotte nell’edificio sito in via Terni 440 che è stato costruito con Concessione Edilizia 133/1997 e varianti ed in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità n.97 del 3/10/2001, realizzazione di soppalco con Autorizzazione Unica n.70/2008 e Permesso di Costruire 72/2008 (Certificato di conformità edilizia ed agibilità n.39 del 9/2/2011 PGN.77279)

- a seguito di incendio è stata presentata in data 27/07/2018 la pratica Comunicazione di Inizio Lavori 213/UCIL/2018 per opere di manutenzione straordinaria ed a tutt’oggi non è stata presentata la fine dei lavori

Considerato che:

- l’edificio è inserito in area produttiva industriale artigianale realizzata con PIP;

- l’articolo 39 delle Nda consente l’uso U4/3 per le industrie insalubri di classe I limitatamente ai casi in cui speciale cautele o introduzione di nuovi metodi dimostrino, tramite strumento urbanistico attuativo soggetto a VAS, che l’esercizio non reca danno alla salute del vicinato

- trattasi di attività per produzione di macchinari per imballaggio frutta e la richiesta è relativa alla realizzazione di una stazione per saldatura di cui è necessaria l’installazione di nuova canna fumaria e/o impianti di aspirazione non indicati fra le opere in progetto con la pratica 213/UCIL/2018

ciò premesso, si esprime quanto segue:

- parere di conformità edilizia favorevole condizionato alla presentazione della fine lavori della pratica di manutenzione straordinaria 283/UCIL/2018 completa degli elaborati grafici aggiornati con gli impianti di aspirazione/esalazione oggetto della presente richiesta

- relativamente alla conformità urbanistica, qualora l’attività risultasse essere industria insalubre di classe I (Uso U4/3), l’insediamento è ammissibile previo parere dell’ASL che l’esercizio non reca danno alla salute del vicinato.”;

Dato atto che le sopra riportate valutazioni relative alla conformità urbanistica espresse dal Comune di Cesena si devono intendere come favorevoli alla luce del parere espresso dall’Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0037092/P del 12/02/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/23143 del 12/02/19, nella quale è specificato che si tratta di un’industria insalubre di 1° Classe n. 6 gruppo C di cui all’elenco delle Industrie Insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994 per la quale “Si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale.” ;

Atteso che l’acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all’adozione dell’autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate nell’allegato al presente rapporto istruttorio relativamente all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del Dlgs 152/06 e smi;

Evidenziato che l’adozione dell’autorizzazione unica ambientale costituisce **determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;** (...);

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell’**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **PAKFRUT S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PAKFRUT S.R.L.** (C.F./P.IVA 02057880409) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 440, per **lo stabilimento di progettazione e costruzione macchinari per il confezionamento dell'ortofrutta sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 440.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 26/11/2018 acquisita al protocollo PGFC/2018/19929 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFC/2018/19672 del 20/11/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PGFC/2018/19668 del 20/11/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena – Servizio Urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2019/20955 del 08/02/19 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E1 – SALDATURA. Gli inquinanti sono costituiti da polveri, cromo, cobalto, nichel, manganese, rame, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 4.13.20 "Saldatura" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) Allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 2236/09 e smi, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, tenuto conto del valore di portata adottato, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Il cromo, il cobalto e il nichel sono presenti nella Classe II della Tabella A1 del punto 1.1. "Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene" della Parte II dell'Allegato I alla

Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.

Il manganese e il rame sono presenti nella Classe III della Tabella B, al punto 2. *“Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere”* della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc. L'Allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.

Il gestore ha valutato la possibilità di superamento della soglia di rilevanza considerando solo cromo e nichel; rielaborando la valutazione considerando anche il cobalto, che risulta presente nel filo inox per arco sommerso ed appartiene alla stessa classe, si rileva come la soglia di rilevanza non venga superata per i quantitativi di filo utilizzati. Il gestore non ha eseguito la valutazione per manganese e rame presenti soprattutto nel filo per saldatura ad arco con protezione gassosa; elaborando i dati relativi ai quantitativi di manganese e rame presenti si rileva come la soglia di rilevanza non venga superata per i quantitativi di filo utilizzati. Pertanto non si ritiene di fissare limiti per tali inquinanti.

Per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio si fa riferimento al punto 4.13.20 *“Saldatura”* dei Criteri CRIAER, che indica valori pari, rispettivamente, a 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc.

Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

EMISSIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI - Sono presenti 5 impianti alimentati a metano denominati EGC1, EGC2, EGC3, EGC4 e EGC5 aventi, rispettivamente, una potenza termica pari a 29,80 – 34,80 – 34,80 – 34,80 – 34,80 kW per una potenza termica nominale complessiva pari a 169 kW. Tale impianto non ricade nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi e non è soggetto ad autorizzazione.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0037092/P del 12/02/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/23143 del 12/02/19, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, di seguito riportate: *“In riscontro all'indizione della Conferenza di servizi in modalità asincrona pervenuta con nota del 26/11/2018 - Pratica 83/AUA/2018; Si comunica che dall'esame della pratica in oggetto e delle successive integrazioni trasmesse con nota del 04/02/2019, (Prot. AUSL 2019/0029871/A del 05/02/19); Si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale. La ditta risulta inserita in zona artigianale ed è classificabile come industria insalubre di 1° Classe n. 6 gruppo C di cui all'elenco delle Industrie Insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994”.*

Con nota P.G.N. 20197 del 15/02/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/26585 del 19/02/19, il Comune di Cesena - Servizio Tecnico Associato Sportello Unico Edilizia ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“L'area è normata dal:

PRG: Art. 37 TESSUTO IMPIANTO UNITARIO (PRODUTTIVO) Area PIP S.Carlo – S.Vittore

PTCP: Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei Art28a

Verificata la documentazione presentata ed integrata si rileva che:

- la richiesta è relativa alle emissioni prodotte nell'edificio sito in via Terni 440 che è stato costruito con Concessione Edilizia 133/1997 e varianti ed in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità n.97 del 3/10/2001, realizzazione di soppalco con Autorizzazione Unica n.70/2008 e Permesso di Costruire 72/2008 (Certificato di conformità edilizia ed agibilità n.39 del 9/2/2011 PGN.77279)*
- a seguito di incendio è stata presentata in data 27/07/2018 la pratica Comunicazione di Inizio Lavori 213/UCIL/2018 per opere di manutenzione straordinaria ed a tutt'oggi non è stata presentata la fine dei lavori*

Considerato che:

- l'edificio è inserito in area produttiva industriale artigianale realizzata con PIP;*

- *l'articolo 39 delle NdA consente l'uso U4/3 per le industrie insalubri di classe I limitatamente ai casi in cui speciale cautele o introduzione di nuovi metodi dimostrino, tramite strumento urbanistico attuativo soggetto a VAS, che l'esercizio non reca danno alla salute del vicinato*
- *trattasi di attività per produzione di macchinari per imballaggio frutta e la richiesta è relativa alla realizzazione di una stazione per saldatura di cui è necessaria l'installazione di nuova canna fumaria e/o impianti di aspirazione non indicati fra le opere in progetto con la pratica 213/UCIL/2018*

ciò premesso, si esprime quanto segue:

- *parere di conformità edilizia favorevole condizionato alla presentazione della fine lavori della pratica di manutenzione straordinaria 283/UCIL/2018 completa degli elaborati grafici aggiornati con gli impianti di aspirazione/esalazione oggetto della presente richiesta*
- *relativamente alla conformità urbanistica, qualora l'attività risultasse essere industria insalubre di classe I (Uso U4/3), l'insediamento è ammissibile previo parere dell'ASL che l'esercizio non reca danno alla salute del vicinato".*

Le sopra riportate valutazioni relative alla conformità urbanistica espresse dal Comune di Cesena si devono intendere come favorevoli alla luce del parere espresso dall'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0037092/P del 12/02/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/23143 del 12/02/19, nella quale è specificato che si tratta di un'industria insalubre di 1° Classe n. 6 gruppo C di cui all'elenco delle Industrie Insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994 per la quale *"Si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale."*

La Ditta con PEC del 19/02/19 acquisita al prot. PG/2019/27581 ha chiesto, in considerazione dei quantitativi di materiale per saldatura inferiori a 40 kg/mese, di essere esentata dall'obbligo di effettuare il monitoraggio annuale. Tenuto conto di quanto stabilito al punto 5. "Saldatura di oggetti o superfici metalliche" del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, si ritiene di accogliere la richiesta della Ditta di essere esonerata dall'effettuare i monitoraggi annuali, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopraindicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura distinguendo quelli inox da quelli non inox.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, e delle successive valutazioni sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/11/2018 prot. n. 48667, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE EGC1 – CALDAIA (29,8 kW, a metano)

EMISSIONE EGC2, EGC3, EGC4, EGC5 – CALDAIA (34,8 kW ciascuna, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di progettazione e costruzione macchinari per il confezionamento dell'ortofrutta sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – SALDATURA

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla presentazione al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena, così come richiesto da tale Servizio con il parere favorevole condizionato P.G.N. 20197 del 15/02/19 riportato nelle premesse, della fine lavori della pratica di manutenzione straordinaria 213/UCIL/2018 completa degli elaborati grafici aggiornati con gli impianti di aspirazione/esalazione relativi all'**emissione N. 1** oggetto della presente autorizzazione. Dell'avvenuta presentazione di quanto richiesto deve essere data comunicazione tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it).
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, e comunque solo ad avvenuta presentazione al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena della fine lavori della pratica di manutenzione straordinaria 213/UCIL/2018 completa degli elaborati grafici aggiornati con gli impianti di aspirazione/esalazione, come richiesto al punto precedente; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Il monitoraggio periodico annuale per l'**emissione E1** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 9., dei consumi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto). I consumi mensili di materiale per saldatura non

devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **130 kg**.

9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto) utilizzati negli impianti di cui alla emissione E1, come richiesto al precedente punto 8.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.